



TRIBUNALE DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
SETTIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, Settima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dottor Francesco Paolo Feo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di ristrutturazione debiti del consumatore iscritta al n. 384-1/2023, ad istanza di [REDACTED] coadiuvato dall'Avv. Federica Vanacore, nella qualità di Gestori della Crisi e con l'ausilio del Dott. Francesco Di Gennaro in qualità di consulente contabile,

FATTO E DIRITTO

dato atto che il ricorrente [REDACTED], con l'assistenza dei Gestori della Crisi e del consulente contabile, ha presentato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss CCII;

rilevato che la domanda, come attestato dai professionisti, è completa della documentazione richiesta dall'art. 67 comma 2 del CCII e che alla stessa si accompagna la relazione dei Gestori della crisi, contenenti le informazioni e gli elementi di valutazione sulle cause dell'indebitamento, sulla diligenza impiegata dal consumatore e sulla incapacità di adempiere, il tutto come richiesto dall'art. 68 CCII;

ritenuto ancora che sussiste il requisito soggettivo che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, C.C.I.I., costituisce presupposto di ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non essendo emerso dall'istruttoria che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (nel corso dell'istruttoria e all'esito dei chiarimenti forniti dal Gestore della Crisi e dallo stesso ricorrente all'udienza del 7 Novembre 2023); in particolare il sovraindebitamento fu causato dalla perdita del posto di lavoro nel 2018, dall'aumento delle spese familiari in seguito alla nascita del secondo figlio e dalla ristrutturazione di casa, necessaria per poterla rendere abitabile;



preso atto che la proposta ed il piano sono stati pubblicati e comunicati a tutti i creditori in forza del decreto del 26 Settembre 2023 e che non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori;

preso atto altresì che il Gestore ha provveduto a rimodulare il piano di ammortamento delle rate che veniva poi depositato l'11 Dicembre 2023 e che tale rimodulazione non richiedeva nuova comunicazione ai creditori poiché riguardante solo la collocazione e le modalità di pagamento dei compensi ai professionisti incaricati, con modalità non incidente in maniera peggiorativa sul trattamento degli altri creditori;

letta quindi la proposta di ristrutturazione nella sua versione integrata e modificata nel corso del procedimento, così come rimodulata, e dato atto che non sono state depositate osservazioni da parte dei creditori;

letto Part. 70 C.C.I.I.;

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore così come proposto da [REDACTED], come coadiuvato dal Gestore della crisi e dall'Advisor contabile.

DISPONE

che la sentenza sia pubblicata in apposita area sul sito *web* del Tribunale e comunicata entro 48 ore, a cura dell'OCC, con l'osservanza di tutte le disposizioni dettate in materia di privacy, a tutti i creditori;

DISPONE

che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato. A tal fine autorizza l'OCC all'apertura di conto corrente intestato alla procedura.

Dichiara chiusa la procedura.

Si comunichi.

Napoli, 21 Dicembre 2023

IL GIUDICE DELEGATO

Dottor Francesco Paolo Feo

*U 22° sezione
Napoli, 01/01/2024*

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott.ssa Elisabetta Garzo

